



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2015
C(2015) 1382 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso circa la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali {COM(2014) 581 final}.

Per quanto riguarda l'articolo 24 della proposta, concernente l'esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE, la Commissione ha proposto di definire mediante atti delegati le caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento elencati nonché le prescrizioni tecniche dettagliate e le caratteristiche per l'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'articolo 24, paragrafo 4, lettere b) e c). È prevista anche la possibilità di valutare i motori ibridi combinati e di includere le sottocategorie comunemente utilizzate dei carburanti elencati all'articolo 24, paragrafo 2, quali ad esempio il biodiesel o il gas naturale liquefatto (GNL).

Per quanto riguarda la conformità della produzione dei motori di cui all'articolo 25 della proposta, la Commissione desidera precisare che tale conformità, nel senso specifico inteso nella proposta di regolamento, non può essere sistematicamente certificata ricorrendo a sistemi generali per la certificazione dei processi di produzione o della gestione della qualità, come quelli disciplinati dalle norme ISO cui si fa riferimento nel parere del Senato della Repubblica.

L'obiettivo dell'articolo 25 della proposta è piuttosto accertare che, nella fabbricazione del motore destinato all'installazione su macchine mobili non stradali, il produttore del motore non si discosti dalle prescrizioni specifiche dell'omologazione UE interessata. Lo scopo è anche assicurare l'accuratezza del certificato di conformità in qualsiasi momento. In tale contesto la Commissione comprende le preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica, ma ritiene che le disposizioni contenute nel suddetto articolo non costituiscano un onere per gli operatori italiani o per altri operatori europei e che non siano suscettibili di incidere sulla concorrenza.

*Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*


Per quanto riguarda l'articolo 42 della proposta, che prevede la creazione di una piattaforma amministrativa centrale dell'Unione, la Commissione sta esaminando la possibilità di utilizzare l'attuale sistema di informazione del mercato interno, istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ("regolamento IMI"), sotto la responsabilità della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI. Ciò eviterebbe la necessità di creare una banca dati indipendente e consentirebbe di ridurre i costi al minimo. Allo stadio attuale la Commissione ritiene che non sia possibile creare, nell'ambito della proposta di regolamento sulle macchine mobili non stradali, una singola banca dati che includa tutte le informazioni richieste dai vari regolamenti e dalle varie direttive nel settore delle macchine poiché, da un lato, la proposta riguarda unicamente le emissioni provenienti dai motori a combustione interna e, dall'altro, non tutte le macchine sono dotate di un motore di questo tipo.

Infine, la Commissione desidera sottolineare che l'articolo 33 sulle deroghe per le nuove tecnologie e le nuove concezioni riguarda unicamente le nuove tecnologie da utilizzare nella progettazione o nel funzionamento dei motori a combustione interna, al fine di ridurre il livello delle emissioni. Esso non concerne gli altri componenti o le altre parti delle macchine, né le tecnologie informatiche e per le comunicazioni correlate al funzionamento o alla guida delle macchine, per le quali potrebbero essere inserite norme specifiche nel codice della strada. Inoltre, la proposta non può prevedere l'inserimento di elementi relativi all'omologazione nel codice della strada, dal momento che allo stato attuale l'armonizzazione di tali norme non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.


Le osservazioni sopra esposte fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo presso il Parlamento europeo e il Consiglio in cui il governo italiano è rappresentato.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica la prosecuzione del dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*



*Elżbieta Bienkowska
Membro della Commissione*